

INCARICO PROFESSIONALE: COORDINATORE della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Oggetto: Cantiere edile per le opere di nel condominio “.....”
sito in, codice fiscale

Con la presente, il condominio in oggetto, in seguito “Committente”, qui rappresentato dal proprio Amministratore pro tempore (titolo/qualifica, nome e cognome), in possesso della rappresentanza legale e quindi nel ruolo di Committente per le opere citate in oggetto,

INCARICA

in merito alle citate opere, rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV - D.lgs. 81/2008 e s.m.i., delle prestazioni professionali di

“Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione”,

- **Titolo Nome Cognome**, in seguito “Professionista”
con sede in,
libero professionista abilitato,
iscritto all’(Albo/Ordine) di al n.,
C.F. e P.IVA:,
Polizza RC Professionale n. – (compagnia) con scadenza e
massimale di €, di cui si allega copia.

In rapporto a tali incarichi, il Committente dichiara di riconoscere l’operato del Professionista, dal momento della firma del presente documento e s’impegna a comunicargli tempestivamente i nominativi delle Imprese selezionate e quelli di altri professionisti incaricati per la gestione del cantiere.

Il Professionista dichiara di essere in possesso delle abilitazioni e successivi aggiornamenti previsti per legge, di cui si allega copia, dell’esperienza e delle competenze necessarie per ricoprire i ruoli di cui al presente incarico.

La validità del presente accordo è subordinata alle evidenze relative alle suddette abilitazioni.

— — —

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione incaricato è soggetto agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., limitatamente a quanto di seguito dettagliatamente elencato:

- **Articolo 91 comma 1**, cioè in sostanza:
durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Coordinatore per la Progettazione:

a) redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'Opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il Fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di Edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001.

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1.

- **Articolo 92 comma 1**, cioè in sostanza:

durante la realizzazione dell'opera, mediante visite personali, o di un suo collaboratore di qualificata esperienza, obbligatoriamente ogni 15 giorni, il Coordinatore per l'Esecuzione:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adegua il Piano di Sicurezza e Coordinamento e l'eventuale Fascicolo dell'Opera, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del citato decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle Imprese Esecutrici e verificando che le imprese adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

c) organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori Autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai Lavoratori Autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni, degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1, e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'Esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

f) sospende – con immediata segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori – in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori fornisce al Committente o al Responsabile dei Lavori:

- formale riscontro sull'esame dei documenti delle Imprese di propria competenza;
- verbali di sopralluogo e/o delle riunioni di coordinamento durante i lavori ogni 15 giorni; il mancato rispetto di detta clausola darà luogo ad una riduzione pari al 10% del compen-

- so dovuto; il comportamento recidivo (che si considererà manifesto dopo il mancato invio di 3 verbali) comporterà l'immediata risoluzione del contratto per giusta causa, senza che nulla sia dovuto al Professionista;
- la versione finale del Fascicolo dell'Opera, nei casi in cui è previsto dalla legge, aggiornata al termine dei lavori; il mancato rispetto di detta clausola darà luogo ad una penale pari ad € 500.00.

Come previsto dall'articolo 90 del d.lgs. 81/2008, la verifica dell'idoneità professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi e la conseguente autorizzazione all'entrata in cantiere verrà eseguita dal Responsabile dei Lavori che redigerà e invierà direttamente la NP. L'accesso al cantiere delle imprese e dei lavoratori autonomi è subordinato a all'autorizzazione del RL, che lo concederà solo in seguito a valutazione di idoneità tecnico-professionale con esito positivo.

Circa l'incarico conferito, il Committente comunica formalmente la nomina del Responsabile dei Lavori per l'Esecuzione, (titolo/qualifica, nome e cognome).

Il compenso, le modalità e i termini di pagamento per le prestazioni professionali di cui al presente incarico sono indicati nel preventivo allegato sottoscritto dal Committente per accettazione in data

Il presente incarico è soggetto ad accettazione di ambo le parti; può essere interrotto in qualunque momento, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata, nel qual caso al Professionista verrà riconosciuta la parte di onorario professionale derivante dalle prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione dell'incarico.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, applicazione, efficacia e inefficacia del presente incarico, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione e impugnazione, non risolvibile in via bonaria o conciliativa, sarà demandata alla competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Bologna.

Luogo e data: _____

Il Committente: _____

Il Professionista
